

**ALLEGATO 2**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE  
DIRETTO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SENOLOGIA PER  
IMMAGINI**

**ART. N. 1**

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione, durante il periodo di garanzia, non inferiore a 2 (due) anni di un Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi e Stereotassi le cui caratteristiche minime sono precisate nelle schede tecniche di cui all'**Allegato 2** del presente Capitolato speciale di gara

L'ammontare presunto complessivo per l'acquisizione delle suddette apparecchiature è di € 149.500,00 + IVA.

A cura delle ditte offerenti, dovranno essere indicate sia la tipologia che il quantitativo degli eventuali materiali di consumo in misura delle attività connesse a ciascuna apparecchiatura. In particolare dovranno essere precisati, nelle singole schede tecniche, eventuali vincoli con dispositivi medici dedicati indicando i relativi codici e le caratteristiche tecniche.

Nella busta dell'offerta economica dovranno essere inseriti per i prodotti dedicati il listino prezzi e le condizioni di sconto che resteranno fissi ed invariati per tutto il periodo di garanzia, non inferiore a 2 (due) anni, ovvero per il maggior tempo di garanzia proposto dalle ditte per l'apparecchiatura oggetto dell'appalto.

**ART. N. 2**

**PRESCRIZIONI TECNICHE E PROGETTUALI**

Le specifiche tecniche precisate nelle schede dell'**Allegato 2** rappresentano i requisiti minimi che l'apparecchiatura elettromedicale deve possedere e pertanto saranno escluse dalla fase finale della valutazione dell'offerta economica le ditte che avranno proposto apparecchiature non rispondenti ai requisiti minimi richiesti o la cui documentazione risulterà mancante o incompleta ai fini di tale accertamento.

Il prezzo di fornitura deve intendersi comprensivo di spese di imballaggio, trasporto e di qualunque altro onere connesso con le spedizioni, nonché l'installazione in opera e, ove occorra, rese fisse con i sistemi più idonei per consentire contemporaneamente la stabilità e l'eventuale possibilità di successivi spostamenti (es.: mensole per monitor, cavi vari, aste etc.).

Ogni singola apparecchiatura deve essere fornita completa di ogni accessorio occorrente per renderla pienamente funzionante e idonea all'uso cui è stata designata, nonché dotata, se necessario, di una congrua quantità di materiali di consumo, *totalmente a carico della ditta fornitrice*, per consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.

La tensione elettrica disponibile è di 220 V monofase e di 380 V trifase, perciò tutte le apparecchiature dovranno avere dette tensioni di alimentazione.

Le apparecchiature, il cui allacciamento alla rete elettrica é subordinato all'accoppiamento spina/presa, dovranno essere fornite già equipaggiate di spina elettrica tipo Shuko e, inoltre, dovranno essere previsti i collegamenti di messa a terra e, laddove necessario, i collegamenti di equipotenzialità delle masse metalliche.

Le forniture e le installazioni dovranno avvenire nel modo e nei tempi che saranno concordati con il Servizio di Ingegneria Clinica per renderle perfettamente compiute nei termini contrattuali e in accordo con eventuali programmi di avanzamento dei lavori.

## Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - pag 3

Tutte le apparecchiature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni, leggi circolari e decreti vigenti o che dovessero essere emanate durante lo svolgimento dei lavori.

In particolare;

- 1) alle certificazioni ISO previste;
- 2) alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. In particolare il fornitore dovrà dichiarare l'eventuale conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
  - i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i;
  - i requisiti stabiliti nella Direttiva CE 47/2007;
  - i requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da enti riconosciuti a livello europeo.

Si reitera che tutte le apparecchiature dovranno essere corredate della documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

Inoltre, tutte le apparecchiature devono essere dotate di “manuale dell'operatore”, di “manuale di service” e di “schemi tecnici ed elettrici” in originale.

La documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana ovvero, se mancante, in lingua inglese.

Qualora nei mesi concordati di garanzia, non inferiori a 24 (ventiquattro), successivi al collaudo di ogni singola apparecchiatura, siano resi disponibili eventuali aggiornamenti software, questi saranno forniti e installati *senza alcun onere aggiuntivo* a cura della rispettiva Ditta fornitrice. Eventuali aggiornamenti hardware, in eguale periodo di tempo, dovranno essere forniti al prezzo di costo, *ferma la facoltà dell'Azienda di accettare o rifiutare detti aggiornamenti*.

Le Ditte sono tenute a presentare tra la documentazione tecnica di gara anche il Piano di **Manutenzione** previsto per ogni singola apparecchiatura sia durante che dopo il periodo di garanzia e dovrà essere redatto, **pena esclusione**, sulla base delle prescrizioni minime indicate nel *Capitolato Prestazionale* e riassunte nell'**allegato A** (Allegato 4/CSA) che indica, tra l'altro, anche la percentuale massima del costo della manutenzione allo scadere della garanzia stessa.

Il piano di manutenzione *post garanzia*, pur non rientrando nell'immediata aggiudicazione, sarà valutato ai fini dell'ammissione, in quanto lo stesso è comunque strettamente legato all'oggetto della gara. Le condizioni economiche del piano proposto costituiranno oggetto di autonoma e successiva negoziazione tra le parti. In ogni caso, la successiva contrattazione non potrà prevedere un valore economico superiore a quello proposto in sede di offerta, e dovrà essere contenuto entro il limite massimo espresso in percentuale per l'apparecchiatura di cui all'Allegato A del Capitolato Prestazionale. **Il non rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale sarà causa di esclusione.**

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, accettare, o meno, il contratto di manutenzione proposto dalla ditta per lo specifico lotto, che verrà eventualmente definito e ratificato dalle Parti conseguentemente all'aggiudicazione dell'appalto.

Si precisa che la **garanzia** si intende omnicomprensiva, ossia dovrà coprire anche gli eventuali guasti non dovuti esclusivamente a difetti di fabbricazione e pertanto anche quelli causati da un uso improprio. Pertanto il fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza e manutenzione anche durante il periodo di garanzia con le stesse modalità riassunte nell'**Allegato A** quale parte integrante del Capitolato Prestazionale: il costo di tale servizio è incluso nel prezzo dell'offerta del bene.

Inoltre, sempre durante il periodo di garanzia, in caso di tempi di intervento superiori ai 3 giorni lavorativi, la ditta dovrà fornire, come supporto, un'apparecchiatura ("muletto") di pari caratteristiche, al fine di dare immediata continuità all'attività dell'Unità sanitaria utilizzatrice.

### **ART. 3**

#### **PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA**

Nell'importo stabilito, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- imballo, trasporto, facchinaggio, installazione e prove di funzionalità nei singoli ambienti;
- eventuali opere occorrenti per la corretta installazione delle apparecchiature nonché per il loro sicuro utilizzo, come da specifiche di cui al precedente Art. n. 2;
- formazione, informazione e addestramento del personale addetto all'uso e alla manutenzione;
- fornitura di manuali d'uso solamente in lingua italiana, manuali di servizio, dichiarazioni di conformità, licenze d'uso dei software.

### **ART. 4**

#### **RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI FORNITE NONCHÉ PER LA LORO INSTALLAZIONE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture aggiudicate che dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza delle stesse, e parti di esse, alle condizioni contrattuali nel rispetto di tutte le norme legislative e di regolamento.

Si precisa inoltre che:

- a) per la provvista di materiali in genere e per la loro scelta e accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati di certificati ufficiali.
- b) tutti i beni da fornire saranno trasportati presso i locali che saranno precisati dall'Azienda Ospedaliera nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto - compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento - ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, *sono a totale carico dell'aggiudicatario*.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenza e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono al committente il diritto di rifiutare i beni, in danno all'aggiudicatario.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro consegna ed installazione, saranno immediatamente rimossi e sostituiti dall'aggiudicatario a sue spese.

- c) Indipendentemente dalle risultanze del collaudo tali beni dovranno essere forniti o riparati nel rispetto delle vigenti normative nazionali e locali in materia di sicurezza.

Ciascun aggiudicatario è tenuto a segnalare le modifiche alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo di ogni singola apparecchiatura aggiudicata.

Egli, inoltre, ha l'onere di fornire all'Azienda, in modo chiaro ed evidente, tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo delle apparecchiature aggiudicate.

#### **ART. 5**

### **OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME REGOLATRICI DELLA GARA E DEL CONTRATTO**

La partecipazione alla gara, la disciplina delle forniture e i rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle disposizioni del presente Capitolato speciale completo di allegati;
- b) dalle disposizioni del Capitolato Prestazionale e relativo Allegato A;
- c) dal D.Lgs. 50/2016;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative o regolamentari già emanate o comunque vigenti al momento dell'esecuzione del contratto, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato o non in contrasto con le clausole e le disposizioni degli atti sopra richiamati;

L'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto è soggetta all'osservanza di tutte le norme regolamentari in vigore e che saranno emanate fino al momento della materiale consegna dei beni alla committente, senza che eventuali adeguamenti delle apparecchiature alle nuove disposizioni diano all'appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell'aggiudicazione.

#### **ART. 6**

### **TERMINE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PENALI PER RITARDI**

**La consegna delle apparecchiature elettromedicali oggetto dell'aggiudicazione del presente appalto dovrà tassativamente avvenire entro il termine di 30 giorni dall'ordine, pena esclusione**

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario di lotto non ottemperi alla fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" nel termine sopra fissato, sarà assoggettato alla penale, pari all' 1% (unopercento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare dell'aggiudicazione.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l'aggiudicatario nel caso in cui il ritardo superi il termine di 7 giorni rispetto a quello indicato al primo comma o eventualmente da quello riportato nell'offerta dell'aggiudicataria di lotto.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario di lotto, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, la medesima somma sarà prelevata a danno sulla cauzione.

In tal caso l'**integrazione** dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di gg. **15** dalla richiesta.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione d'incamerare la cauzione a titolo di danno, e con salvezza di ogni ulteriore risarcimento, commisurato anche, ma non solo, al maggior costo che l'Azienda appaltante sosterrà per l'esecuzione della fornitura.

Oltre all'ipotesi di ritardo nell'esecuzione della fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" l'aggiudicatario di lotto è soggetto ad ulteriori penalità quando:

- si renda colpevole di gravi manchevolezze e deficienze nella qualità dei lavori e dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- non esegua, in sede di collaudo, le prescrizioni relative al rifacimento e alla eliminazione dei difetti o imperfezioni;
- non ottemperi, od ottemperi con ritardo, al ritiro dei prodotti non risultati idonei in sede di collaudo.

Anche nelle ipotesi sopra indicate sarà applicata una penale pari al 3% (treper cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare dell'aggiudicazione a decorrere dalla comunicazione dell'Azienda.

#### **ART. 7**

#### **SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione appaltante.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l'aggiudicatario nel caso in cui il ritardo superi il termine di 15 giorni rispetto a quello indicato al primo comma del precedente articolo o eventualmente da quello riportato nell'offerta dell'aggiudicatario di lotto.

L'aggiudicatario di lotto, in tali casi di forza maggiore, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all'Azienda **entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di invio ritardato della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta successivamente a giustificazione del superamento dei termini di consegna stabiliti.

Può costituire motivo per la dispensa dei termini in questione qualunque iniziativa dell'Azienda appaltante che obblighi conseguentemente l'aggiudicatario di lotto a sospendere i tempi di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione dell'appaltante, l'impresa deve richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni e/o i ritardi.

La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

**ART. 8**

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.  
RESPONSABILITÀ'**

A completamento degli oneri già specificati nel presente Capitolato Speciale, si precisa che sono a carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri/obblighi:

1. la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione delle eventuali opere occorrenti all'installazione delle apparecchiature da fornire, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, se consentito, in attesa della posa in opera;
2. tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
3. i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc...;
4. il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e, l'adozione nell'eventuale esecuzione di lavori delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevati sia l'Amministrazione appaltante sia il Responsabile Tecnico individuato dall'Azienda Ospedaliera così anche il personale da essa dipendente;
5. il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetto della fornitura, negli spazi messi a disposizione dell'Appaltante;
6. le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
7. tutte le spese per la sorveglianza e la condotta dei lavori;
8. la consegna degli appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione di quanto fornito;
9. tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazione e/o permessi;  
  
In ogni caso, si ribadisce che i lavori da riferire alla installazione di ogni singola apparecchiatura si intendono quelli necessari alla consegna "chiavi in mano" dell'apparecchiatura stessa;
10. le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali che il Responsabile Tecnico individuato dall'Azienda Ospedaliera potrà ordinare per l'accettazione dei materiali stessi, presso laboratori di Istituti Universitari e di pubbliche Amministrazioni, le spese per le prove di funzionamento e per il collaudo, esclusa la sola fornitura d'energia. Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi materiale, macchinario e meccanismo non esonererà mai la ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme derivanti dal presente Capitolato e da leggi vigenti in materia;
11. le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;

12. le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d'opera etc.;
13. per gli apparecchi che, nell'ordinario utilizzo, producono rifiuti. Pertanto l'impresa deve dichiarare in quale categoria di rifiuti prevista dalla normativa in vigore essi sono ricompresi e deve precisare le rispettive modalità di smaltimento in ottemperanza alla suddetta normativa.

## **ART. 9**

### **GARANZIE PRE E POST COLLAUDO**

Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia delle apparecchiature che contestualmente dovrà essere onnicomprensiva e non potrà avere durata inferiore a 2 (due) anni.

Specificata garanzia dovrà, inoltre, essere dichiarata per il reperimento delle parti di ricambio di ogni componente dell'apparecchiatura, per un decennio dalla data di installazione.

La garanzia avrà decorrenza dal giorno fissato per il collaudo, se positivo ovvero dal momento in cui verrà adempiuto quanto stabilito nel successivo comma.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dalla competente Direzione della Amministrazione appaltante.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione dei beni forniti si fa riferimento all'allegato Capitolato Prestazionale che dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della ditta per accettazione incondizionata delle clausole ivi contenute nonché alle condizioni eventualmente migliorative precisate in sede di offerta.

Resta salva la facoltà dell'Azienda, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno il contratto di manutenzione proposto che verrà eventualmente definito e ratificato dalle Parti conseguentemente all'aggiudicazione dell'appalto. L'Appaltatore deve altresì dichiarare che, per tutta la vita operativa di ciascun bene fornito, garantirà la disponibilità nei propri magazzini di un congruo numero di parti di ricambio tali da consentire una regolare e tempestiva assistenza tecnica come sopra specificato.

Al momento della consegna, l'Appaltatore deve puntualmente addestrare il personale indicato dall'Azienda appaltante sulle modalità di impiego e di utilizzo dei beni forniti.

## **ART. 10**

### **COLLAUDO**

Tutte le forniture di materiali o apparecchiature dovranno essere collaudate, a cura dell'apposita Commissione dell'Azienda e **a totale onere del fornitore**, entro 7 giorni dalla consegna e relativa installazione che saranno concordate con la competente U.O.C. dell'Azienda.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'UOC Direzione Sanitaria - **Ingegneria Clinica** entro 15 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione la seguente documentazione *in lingua italiana*: a) manuale d'uso; b) manuale di manutenzione; c) schemi tecnici.

L'inosservanza di quanto sopra comporterà l'impossibilità di eseguire il collaudo nei termini sopra citati.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i Rappresentanti della Ditta fornitrice che dovrà mettere a disposizione l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni, inclusi gli eventuali materiali di consumo, secondo le indicazioni fornite dal Collaudatore. L'aggiudicatario dovrà fare intervenire alle operazioni di collaudo un Rappresentante Tecnico della ditta costruttrice dell'apparecchiatura o della fornitura in esame a proprie spese.

Le procedure amministrative relative al pagamento delle forniture, nonché la decorrenza del periodo di garanzia non inferiore a *24 mesi*, saranno necessariamente subordinate all'esito favorevole del collaudo dell'intera fornitura.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui al presente articolo.

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati e dai campioni eventualmente esibiti ed accettati dall'Azienda appaltante.

Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono a esame, a loro scelta, le quantità di beni che ritengono necessarie, senza che l'appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendono a tutta la partita.

I danni dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'appaltatore al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le operazioni relative.

I collaudatori, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni.

In via del tutto eccezionale, l'Azienda, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto *con adeguata riduzione del prezzo* da concordare con l'appaltatore.

Sui prodotti accettati al collaudo viene applicato un bollo di accettazione, salvo per quelli in cui tale applicazione non risulti possibile o efficace.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni e ai risultati cui giungono i collaudatori. Gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'appaltatore tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (R.A.R.).

Il regolare collaudo di apparecchiature e prodotti, e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non dovessero emergere al momento della verifica ma solo in seguito accertati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, le apparecchiature e i prodotti non accettati al collaudo entro *15 giorni* dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera R.A.R. dell'Azienda di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda ha

facoltà di spedire all'appaltatore i beni rifiutati e in tal caso tutte le spese, comprese quelle di facchinaggio e spedizione dei beni rifiutati, sono a carico dell'Appaltatore. È facoltà dell'Azienda, in alternativa, trattenere tali beni nei magazzini o nei locali destinati rendendosi comunque applicabile la **penalità** prevista al precedente art. 8.

Trascorsi *30 giorni* dalla scadenza del termine di *15 giorni* di cui al precedente comma, l'Azienda ha il diritto di intimare la **risoluzione del contratto** per inadempimento dell'aggiudicatario, anche limitatamente alla fornitura non collaudata.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo dei beni, **sono a carico dell'Appaltatore** la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché i rischi di perdite e danno.

Le apparecchiature, o le parti delle medesime, risultate non idonee al momento del collaudo e pertanto ritirate con le modalità sopraindicate, dovranno essere sostituite e sottoposte ad un nuovo collaudo a totale carico dell'Appaltatore, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo o esigenza sarà necessario procedere a un nuovo collaudo, le relative e pertinenti spese per effettuarlo saranno a totale carico dell'Appaltatore.

## **ART. 11**

### **DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA**

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione e a vizi dei materiali impiegati, e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Appaltatore nella sua documentazione e nell'offerta.

Entro quindici giorni dalla comunicazione del committente con cui si notificheranno i difetti riscontrati e l'invito a eliminarli, l'appaltatore sarà tenuto ad adempiere a tale obbligo.

*Nel caso in cui, durante la garanzia, o vizi di materiali o deficienze di esecuzione/progettazione dovessero determinare l'indisponibilità delle forniture o loro parti **per periodi superiori a 12 ore, che sommati superino l'ammontare di dieci giorni**, l'Azienda ha diritto ad un corrispondente prolungamento della garanzia.*

A garanzia delle obbligazioni nascenti dal presente articolo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ovvero, in mancanza di fatture apposite, potrà sospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre eventuali forniture in corso.

## **ART. 12**

### **FATTURAZIONE**

La fatturazione dell'apparecchiatura dovrà riportare gli estremi dell'ordinativo, della bolla di consegna. Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall'Azienda appaltante, qualora si verificassero situazioni legate alle esigenze dei reparti utilizzatori che impongano un rinvio dei termini di consegna.

Non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto dell'aggiudicazione, a qualsiasi titolo richieste.

**ART. 13**

**PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, mediante bonifico bancario sull'istituto che l'aggiudicatario indicherà al momento della sottoscrizione del contratto.

I termini e le procedure amministrative relative al pagamento saranno necessariamente subordinate all'esito favorevole del collaudo dell'intera fornitura, nonché subordinate all'erogazione dello specifico finanziamento regionale.

**ART. 14**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ**

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei propri tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

**ART. 15**

**ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell'appaltatore, il quale rimane unico organizzatore ed esecutore delle opere e delle installazioni.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile, altresì, per danni a persone e/o cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda appaltante, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.

**ART. 16**

**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente esclusivamente il foro di Roma. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17

**DISPOSIZIONI FINALI**

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui.

La valutazione della congruità verrà effettuata in relazione a quanto previsto dagli art.97 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, tenendò conto della relativa documentazione presentata a giustificazione dell'offerta o dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente richiesta.

Ai sensi dell'art. 1360 comma 2 del Codice Civile e in esecuzione della Deliberazione n. 775 del 27.10.1995, non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo, dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al Decreto Legislativo 50/216 ed al codice civile.

La ditta, ai sensi dell'art. 1341 del c.c. dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale ha preso visione:

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Lazzari



Ditta

---

timbro e firma del legale rappresentante\*

INDICE

ART. 1	Oggetto ed ammontare dell'appalto	PAG. 2
ART. 2	Prescrizioni tecniche e progettuali	PAG. 2
ART. 3	Prestazioni ed obblighi complementari alla fornitura	PAG. 4
ART. 4	Responsabilità dell'appaltatore per le qualità e provenienza delle apparecchiature elettromedicali fornite nonché per la loro installazione	PAG. 4
ART. 5	Osservanza delle leggi e norme regolatrici della gara e del contratto	PAG. 5
ART. 6	Termine per la esecuzione delle forniture e penali per ritardi	PAG. 5
ART. 7	Spostamento dei termini di consegna	PAG. 6
ART. 8	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore. Responsabilità	PAG. 7
ART. 9	Garanzie pre e post collaudo	PAG. 8
ART. 10	Collaudo	PAG. 8
ART. 11	Difetti di costruzione e garanzia	PAG. 10
ART. 12	Fatturazione	PAG. 10
ART. 13	Pagamento	PAG. 11
ART. 14	Risoluzione del contratto e penalità	PAG. 11
ART. 15	Esonero da responsabilità	PAG. 11
ART. 16	Foro competente	PAG. 11
ART. 17	Disposizioni finali	PAG. 12